



TRIBUNALE DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURA CONCORSUALI



PROC. N. 32 DELL'ANNO 2019

IL GIUDICE DELEGATO, DOTT.SSA ENZA FARACCHIO,
vista l'istanza depositata in data 22.12.2025 dal Curatore;

esaminati gli atti;

rilevato che, in base all'art. 144 del D.P.R. n. 115 del 2002, nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio e che, secondo il successivo art. 146, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario;

precisato che sono spese prenotate a debito le seguenti spese:

- a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- c) il contributo unificato;
- d) i diritti di copia.

evidenziato che, invece, sono anticipate dall'erario le seguenti spese:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
- c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

rappresentato che le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo e che il giudice delegato assicura il tempestivo recupero;





ATTESTA ASTE GIUDIZIARIE®

l'indisponibilità del denaro necessario per le spese di difesa del Fallimento ex art. 144 del D.P.R. n. 115 del 2002;

DICHIARA

per l'effetto il Fallimento ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato secondo le disposizioni di cui agli artt. 74 e ss. del D.P.R. n. 115 del 2002;

ASTE GIUDIZIARIE® DISPONE

Procedersi alla nuova vendita telematica del Lotto DUE con modalità asincrona come indicato in premessa e come previsto nell'avviso già autorizzato in data 19.09.2025, davanti al curatore partecipabile telematicamente tramite la piattaforma www.astetelematiche.it al Prezzo a base d'asta pari a quello dell'offerta migliorativa pervenuta, pari a euro 156.520,00;

ASTE GIUDIZIARIE® AUTORIZZA

il Curatore ad avvalersi della collaborazione della società Astegiudiziarie In linea spa per tutti gli adempimenti pubblicitari ed in particolare per i seguenti adempimenti:

- Pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche;
- Gestione della vendita telematica attraverso il portale www.astetelematiche.it;
- Pubblicità, tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" fornito sempre da Aste Giudiziarie In linea S.p.A., di un annuncio di vendita sui siti internet Idealista.it, Casa.it, Bakeca.it e Subito.it;

ASTE GIUDIZIARIE® DISPONE

L'anticipazione delle spese a carico dell'Erario;

ASTE GIUDIZIARIE® ORDINA

al Curatore di riferire ogni eventuale circostanza atta ad integrare una condizione di sopravvenuta capienza del Fallimento;

ASTE GIUDIZIARIE® MANDA

alla Cancelleria per agli adempimenti di competenza.

Lì, 12/1/2026

IL GIUDICE DELEGATO

DOTT.SSA ENZA FARACCHIO



ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

ASTE
GIUDIZIARIE®